

ALLEGATO 5

(articolo 7)

**Domanda di pensione di vecchiaia per richiedenti  
l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE**  
Articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale                     Sesso  M  F

Cognome

Nome

Nato/a il / /

in   Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato   Estero

Provincia

Comune  CAP

Indirizzo  n.

Telefono mobile\*

E-mail

**CHIEDO**

la pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti di legge.

Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di pensione è irrevocabile, salvo il caso di reiezione della richiesta di APE ovvero di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 232 del 2016. Nei predetti casi, la presente domanda di pensione è priva di effetti.

**Dichiaro** (selezionare la voce di interesse):

- di non aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016
- di aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e che il datore di lavoro verserà un contributo pari a euro... . (allegare l'accordo alla presente domanda).

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).

Delego \_\_\_\_\_ ad assistermi nell'ambito della presentazione della domanda di APE e alla verifica dello stato della relativa documentazione.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del richiedente

\* campi a compilazione non obbligatoria



### Informativa sul trattamento dei dati personali

#### Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM \_\_\_\_\_.

Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza - secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

##### Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.

— La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016, supplemento ordinario.

— Si riporta il contenuto dell'art. 1, commi da 165 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

«165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

